

Addì 28 febbraio 2012 in Milano.

Tra

Apple Retail Italia Srl rappresentata dalla dott.ssa Daniela D'Angelo

e

FILCAMS-CGIL Nazionale rappresentata da Cristian Sesena  
FISASCAT-CISL Nazionale rappresentata da Dario Campeotto  
ULTUCS-UIL Nazionale rappresentata da Gabriele Fiorino

Premesso

- con la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 220/2010, che ha dato attuazione dell'art. 53, comma 1, del d.l. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, in legge n. 122/2010. L'art. 26 della Legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dall'articolo 22, comma 6, della Legge 12 novembre 2011 n. 183 estende in tema di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" per il periodo d'imposta 2012;
- in data 14 dicembre 2011, Confcommercio Imprese per l'Italia Nazionale, Filcams CGIL Nazionale, Fisascat CISL Nazionale, Uiltucs UIL Nazionale hanno sottoscritto un accordo quadro in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori in connessione ai suddetti elementi di produttività

si conviene quanto segue

Per l'anno 2012 con il presente accordo le disposizioni del CCNL Terziario sono recepite dalla presente intesa, ai sensi della citata circ. n. 3/E l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 febbraio 2011, per gli istituti che, considerando quanto avvenuto in materia negli anni 2009-2010-2011, sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

<sup>RETAIL</sup> Apple Italia Srl pertanto, applicherà dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nel CCNL Terziario (quali, a mero titolo esemplificativo, il trattamento economico per lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale anche svolto in prestazione di lavoro ordinaria, compensi per clausole elastiche e/o flessibili, premi variabili di rendimento anche previsti dalla contrattazione di secondo livello) erogati nell'anno 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e delle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto negli anni 2009-2010-2011.

<sup>RETAIL</sup> Apple Italia Srl applicherà le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti anche se occupati presso sedi situate in province/regioni diverse da quella della sede legale.

L'Azienda informerà la rispettiva RSU, e darà comunicazione ai propri dipendenti dell'attuazione della presente intesa.

Letto confermato e sottoscritto.

p. L'AZIENDA

*Daniela V. Angelo*

p. FILCAMS-CGIL Nazionale

*[Signature]*

p. FISASCAT-CISL Nazionale

*[Signature]*

p. UILTUCS-UIL Nazionale

*[Signature]*